

« Può anche farlo senza attendere che venga introdotta veruna azione privata, nei casi preveduti dai paragrafi 1, 2, 3 e 8 dell'articolo 57 e dall'articolo 58.

« Nei due annullamenti di cui è parola nel primo alinea di questo articolo, non sarà computato quello che avrà avuto luogo per le parti della invenzione o scoperta, le quali furono posteriormente eliminate mediante una domanda di riduzione, entro i termini dei sei mesi a tale oggetto concesso dalla presente legge.

« Art. 61. In ciascuna delle due ipotesi precedenti dovranno essere chiamati in giudizio tutti coloro che hanno legalmente interesse all'esercizio della privativa e i cui nomi appaiono dai registri dell'ufficio centrale.

« Art. 62. Eccetto il caso preveduto nel paragrafo 8 del citato articolo 57, il tribunale, prima di pronunciare sulla nullità dovrà sentire l'avviso di tre persone esperte, quante volte una delle parti ne faccia la domanda, ed in grado di appello dovrà ordinarsi la revisione del suddetto parere nella stessa ipotesi che una delle parti la richiegga.

« In tutti i casi però il tribunale o la Corte d'appello può d'ufficio ordinare una perizia o una revisione di perizia.

« Art. 63. Il Ministero pubblico farà pervenire al Ministero di finanze, per mezzo di quello della giustizia, un estratto in carta libera delle sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento in modo assoluto. La parte dispositiva di queste sentenze sarà trascritta sopra un apposito registro e pubblicata nella gazzetta ufficiale.

« Art. 64. Coloro che in frode e contravvenzione di una privativa fabbricano prodotti, adoperano macchine od altri mezzi ed espedienti industriali, ovvero incettano, spacciano espongono in vendita o introducono nello Stato oggetti contraffatti, commettono reati punibili con una multa estensibile fino a lire cinquecento.

« Art. 65. Così nel caso in cui l'azione civile è esercitata congiuntamente all'azione penale, come in quello in cui è esercitata separatamente, le macchine e gli altri mezzi industriali adoperati in contravvenzione della privativa, gli oggetti contraffatti non che gli strumenti destinati alla loro produzione, saranno tolti al contraffattore e dati in proprietà al possessore della privativa.

« Lo stesso sarà praticato contro gl'incettatori, spacciatori, venditori o introduttori di oggetti contraffatti.

« Art. 66. La parte danneggiata avrà inoltre diritto al risarcimento dei danni ed interessi.

« Se il possessore degli oggetti menzionati nel precedente articolo è esente da dolo e da colpa, soggiacerà soltanto alla perdita degli oggetti suddetti in beneficio della parte danneggiata.

« Art. 67. L'azione correzionale contro i reati di cui è parola nell'articolo 64 non può essere esercitata senza querela della parte lesa. »

**SCIALOJA**, *commissario regio*. Anche a questo articolo aggiungerei, d'accordo colla Commissione, un primo alinea.

« La sanzione penale sarà sperimentata secondo le forme del procedimento sommario. »

Essendo identiche le ragioni che hanno fatto adottare alla Camera simile aggiunta in altri articoli, sono sicuro che non incontrerò oppositori alla mia proposta.

**PRESIDENTE**. Se non vi sono opposizioni, io pongo in votazione l'articolo 67 con quest'aggiunta per primo alinea. (La Camera approva.)

« Art. 68. Il presidente del tribunale di prima cognizione può, sopra domanda del proprietario di un attestato di privativa, ordinare il sequestro ovvero la semplice descrizione

degli oggetti che pretendonsi contraffatti o adoperati in contravvenzione della privativa, purchè non siano addetti ad uso puramente personale.

« Con la stessa ordinanza il presidente delegherà un usciere per eseguirla, e potrà aggiungervi la nomina di un perito per la descrizione degli oggetti.

« Al sequestro dovrà sempre precedere la cauzione.

« La cauzione sarà sempre imposta allo straniero. »

**SCIALOJA**, *commissario regio*. Proporrei ancora che, dove l'articolo dice che il presidente potrà aggiungervi la nomina di un perito, si sostituisse invece: « la nomina di uno o più periti, » perchè potrebbe avvenire, per esempio, che si trattasse di una fabbricazione in contravvenzione, nella quale fosse contraffatta la macchina e quindi il prodotto; un perito potrà intendere se il prodotto è o no contraffatto, ma forse non s'intenderà nulla di macchine, quindi sarà necessario, nella specie da me immaginata, di avere due periti, l'uno che dica se è contraffatto il prodotto, l'altro che decida se è contraffatta la macchina. Lasciando al presidente di vedere nei casi singoli se è necessario di nominare uno o più periti, mi pare cosa più prudente.

Nota infine che quelle parole « al sequestro dovrà sempre precedere la cauzione » non si colleghino bene colle parole che precedono, e che sia piuttosto una nota presa dalla Commissione che una vera redazione. Potrebbe invece spiegarsi lo stesso concetto così: « Il presidente imporrà inoltre all'autore una cauzione da essere prestata prima di provvedere al sequestro. »

Credo che la Commissione non si opponga a queste due modificazioni dell'articolo.

**MICHELINI G. B.**, *relatore*. Quanto alla prima modificazione siamo tanto più d'accordo col commissario regio in quanto che alcune altre legislazioni sui brevetti d'invenzione danno precisamente facoltà di chiedere il parere di due invece che di un solo perito. Quanto all'altra, non trattandosi che di dizione e la sostanza essendo la stessa, non avvi difficoltà di sorta.

**PRESIDENTE**. Allora darò lettura dell'articolo quale venne emendato dal commissario regio ed accettato dalla Commissione.

« Art. 68. Il presidente del tribunale provinciale può, sopra domanda del proprietario di un attestato di privativa, ordinare il sequestro ovvero la semplice descrizione degli oggetti che pretendonsi contraffatti o adoperati in contravvenzione della privativa, purchè non siano addetti ad uso puramente personale.

« Con la stessa ordinanza il presidente delegherà un usciere per eseguirla, e potrà aggiungervi la nomina di uno o più periti per la descrizione degli oggetti.

« Egli imporrà inoltre all'attore una cauzione da essere prestata prima di procedere al sequestro, sotto pena di nullità.

« Al sequestro dovrà sempre precedere la cauzione. »

*Voce*. « Sotto pena di nullità » non ci vuole più.

**PRESIDENTE**. Allora si toglie l'ultima frase del terzo alinea: « sotto pena di nullità. » Il signor commissario regio è d'avviso che possa essere soppressa?

**SCIALOJA**, *commissario regio*. Io propongo di sopprimere da « Egli imporrà inoltre » sino alle parole « allo straniero, » e di sostituirvi: « Egli imporrà inoltre una cauzione da essere prestata prima di procedere al sequestro. »

**PRESIDENTE**. Mantiene il signor relatore l'emendamento della Commissione nell'ultimo alinea?

**MICHELINI G. B.**, *relatore*. Non avvi discrepanza tra il